

**NORME VIGENTI e CALCOLO PENSIONE
per i lavoratori
ex FPLT con oltre 18 anni di contributi a fine '95**

(Calcolo della Pensione ex FPLT con il metodo retributivo >18 anni di contributi al 31.12.1995)

Note di avvertenza

Il lavoro, da intendersi unicamente quale “studio” del sistema pensionistico, è composto di due parti.

Parte I : Effetti delle leggi 503/92-724/94-335/95-658/96-449/97 sui Fondi Telefonici

Questa parte riporta testualmente i soli articoli delle leggi che hanno effetto sul calcolo della pensione e ne analizza i contenuti.

Parte II: Calcolo pensione di anzianità ex FPLT (fondo pensione lavoratori telefonici)

Questa parte sviluppa un esempio analitico di calcolo in applicazione delle suddette leggi, per un ipotetico caso di lavoratore ex FPLT con decorrenza **08 luglio 2006**.

Il lavoro è complessivamente accurato; tuttavia vi è un punto che, ad avviso dell'autore, presenta una intrinseca contraddizione legislativa.

Punto di contraddizione: Per il calcolo di una componente della pensione, **-i comma 2 e 3-art.12** del Dlgs **503/92** consentono (favorevolmente) di applicare al FPLT per 5 anni a partire dal 1 gennaio 1993 aliquote “dimezzate” (cioè minori di quelle AGO) sulle retribuzioni pensionabili ex-FPLT; mentre dal 1 gennaio 1997 l'art. 3-comma 4 della L.658/96 impone la applicazione immediata ed integrale (cioè senza riduzioni) delle aliquote AGO, senza aver contemporaneamente abolito il **comma 3** di cui sopra che consentiva i suddetti “sconti”. Tale comma 3 viene invece eliminato espressamente con la legge **449/97, art.59** a partire dal 1 gennaio 1998.

Dunque l'Autore ha concluso che il comma 3 continua a valere anche nel 97 per poi svanire dal 1.1.98; quindi per superare la contraddizione si conclude che la Quota D inizia solo dal 1.1.98 e non dal 1.1.97, ferme restando ovviamente altre disposizioni (ad. es. dal 1.1.97 si applicano le retribuzioni AGO).

Un secondo punto non chiaro è il seguente:

L'art.3-comma 2 della **L.658/96** impone che la pensione totale calcolata risulti ad es. inferiore al 90% della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle **anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1° gennaio 1996**. INPS ha chiarito che tali anzianità sono riferite sia a quelle di **Quota A** sia a quelle di **Quota B**. Non c'è dubbio.

La domanda è: perché mai non si deve includere anche la **Quota C** (o comunque **le retribuzioni del 1995**), visto che la data finale è **” anteriormente al 1° gennaio 1996 “ ?**

Si è poi assunto che i FPLT non avessero un tetto max, prima dell'armonizzazione ex Dlgs.503/92; così come a partire dal 1.1.95 (a causa della legge **L.724/94** che unificava il rendimento FPLT al 2%) l'Autore ha ulteriormente modificato la tabella delle aliquote AGO con riferimento all'art.12/comma 2 e 3 Dlgs 503/92. Infine si noti che i calcoli sono basati su retribuzioni di riferimento, tetti max pensionabili e coefficienti ISTAT futuri e quindi necessariamente fittizi.

Per convenienza si sono riportati in allegato sia i tabulati INPS sia i testi dei vari Dlgs.

L'Autore

Roma, novembre 2002

INDICE

INDICE	iii
PARTE PRIMA:	4
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.....	4
I). Quadro di assieme delle leggi che intervengono sui Fondi telefonici.....	4
II). Quote di retribuzione pensionabile:.....	4
1. Effetti della legge n.335 del 8 agosto 1995 per quanto riguarda i FPLT	4
2. EFFETTI DELLA LEGGE N.658 del 4 dicembre 1996	6
3. Legge 23 dicembre 1994 N. 724.....	11
PARTE SECONDA	12
Calcolo pensione di anzianità in base alle leggi 503/92,724/94,335/95,658/96,449/97	12
1. Calcolo della retribuzione di riferimento in Quota A (in €/ settimana).....	12
1.2.CALCOLO DELLA QUOTA “A”	13
2. Calcolo della retribuzione di riferimento in Quota B (Dlgsl.503/92- art.7 comma 2 e 3).	13
2.1.Calcolo QUOTA B (anzianità maturata negli anni 93 e 94).....	14
2.2.Calcolo della QUOTA C (anni 95, 96 ... e 97) !!nota bene questo paragrafo!!	14
3. Calcolo della retribuzione di riferimento in Quota D (dal 1.1. 98 alla decorrenza).	15
3.1.Calcolo della Quota D.....	15
4. Pensione totale risultante mensile	16
5. Verifica dei limiti imposti dal Dlgs. 658/96-art.3-comma 2 alla pensione totale.	16
5.1.Verifica del limite imposto dal Dlgsl 656/96-art.3-comma 2 sub b).	17
5.2. Verifica del limite imposto dal Dlgsl 656/96-art.3-comma 2 sub a)	17
5.2.1. Calcolo della retribuzione pensionabile AGO relativa alla quota A.....	17
5.2.2. Calcolo della retribuzione pensionabile AGO relativa alla quota B.....	18
5.2.3.Calcolo finale della pensione lorda mensile liquidata 13 volte l’anno.	18
ALLEGATO 1: Certificazione INPS.....	20
ALLEGATO 2: COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE ISTAT E TETTI PENSIONABILI	22

**PARTE PRIMA:
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

I). Quadro di assieme delle leggi che intervengono sui Fondi telefonici

Leggi e decreti	Data di emissione	Data di validità
503/92	30 Dic 1992	Dal 1.1.1993-variabile nel tempo
724/94	23. Dic 1994	Dal 1.1.1995
335/95	8 Ago 1995	Effetti variabile
658/96	4 Dic 1996	Dal 1.1.1997
449/art59	27 Dic 1997	Dal 1.1.1998

-tabella I-

II). Quote di retribuzione pensionabile:

QUOTA A	Valida fino al 31.12.1992
QUOTA B	Dal 1.1.93 al 31.12.1994
QUOTA C	Dal 1.1.1995 al 31.12.1996 (97) ?
QUOTA D	Dal 1.1.1997 in poi (98) ?

Nota:cfr tab.2
E tutti i rif.connessi

-tabella II-

* * *

1. Effetti della legge n.335 del 8 agosto 1995 per quanto riguarda i FPLT .

(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995)

(nota: la L.335 viene trattata per prima in quanto, a parte alcuni effetti, delega i provvedimenti per i Fondi telefonici alla L.658/96)

ART.1 -comma 13 e 17

ART.2 -comma 22

ART.3 -comma 9

1.2. ART.1

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 (*ndr: cioè anche i telefonici*) che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

17. Con decorrenza dall'1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e **7, comma 3**, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, **n. 503**, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del **66,6 per cento** del numero delle settimane intercorrenti tra l'1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Ndr: l'art.7 comma 2 e 3 Dlgs 503 :

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni (*ndr. al 31.12.92*) il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.

In sostanza la L.335/95 fornisce le seguenti informazioni:

- 1) riconferma il sistema retributivo per chi ha più di 18 anni al 31.12.95,
- 2) prescrizione di 5 anni,
- 3) delega (la futura legge 658) ad emanare norme per i telefonici,
- 4) determina la retribuzione di riferimento. Questa ultima vale:
 - fino al 31.12.92 : l'ultimo anno.
 - Dal **93 al 95** è: ultimo anno + 50% x (93-94-95= 50% x 3 anni)
 - Dal **1.1.96** è: ultimo anno + 50% x (93-94-95= 50% x 3 anni) + 66,6% (96-----decorrenza della pensione)

1.3. ART.2-

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:...

I regimi pensionistici sostitutivi... presso INPS ,cioè ad es. FPLT sono soppressi. Allo scopo è poi stata emanata la L.658 del 4 dicembre 1996 ed entrata in vigore il 1.1.97. (vedi dopo)

1.4. ART.3

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti

del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
Non c'è altro per i FPLT.

2. EFFETTI DELLA LEGGE N.658 del 4 dicembre 1996

(nota: nel presente capitolo viene contemporaneamente trattata anche il Dlgs 503/92 in quanto fortemente connessa alla 658)

Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Sintesi: si conferma il sistema retributivo

3. Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo

Sintesi: si conferma la validità dei diritti acquisiti fino al 31.12.96 con l'applicazione della previgente normativa.

Art. 3. Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quaranta anni.

Ndr: da **1.1.97**.

2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:

a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1° gennaio 1996.

Con la circolare **n.200 INPS** ha poi chiarito che il 90% va riferita ai periodi relativi alla quota **A** e alla Quota **B**. Si badi che il 90% si riferisce alla retribuzione pensionabile e non alle quote o alle misure di **A** e **B**. Vedi testo circolare e ripartizione di tale 90% in Allegato 1 con esempio di calcolo di calcolo.

4. Per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (*n.d.r. da 1.1.97*), ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica **l'art.12, comma 1**, del citato

decreto legislativo n.503 del 1992 .(n.d.r. significa “ tabella integrale, così come è”- con le aliquote : 2% (fino al tetto massimo) e scaglioni-1,6%-1.35%-1.1%-0.9%.Quindi **anche i massimali AGO.**

Riportiamo di seguito il testo dell'art.12 del Dlgs 503 ed i suoi commi 1, 2 e 3 :

“Art. 12/dlgs 503/92. Aliquote di rendimento.

1.La tabella di cui all'art.21, comma 6,della legge 11 marzo 1988 n.67 è così modificata:

QUOTE DI RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL MASSIMALE PENSIONABILE (Mo)	ALIQUOTE DI RENDIMENTO
Tra il massimale pensionabile e il massimale stesso maggiorato del 33 per cento (Mo<M<1.33Mo)	1,6 %
Tra il massimale pensionabile maggiorato del 33 per cento e il massimale stesso maggiorato del 66 per cento(1.33Mo<M<1.66Mo)	1,35 %
Tra il massimale pensionabile maggiorato del 66 per cento e il massimale stesso maggiorato del 90 per cento(1.66Mo<M<1.9Mo)	1,10 %
Oltre il massimale pensionabile maggiorato del 90 per cento (M>1.9Mo)	0,90%

-Tabella 1- N.d.r.la tabella del 1988 valeva solo per AGO e non per FPLT.

2.Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art.8 della legge 31 ottobre 1988 n.480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988 n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3.In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1° gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1.

Osservazione:

Dal 1.1.97 quindi si applica la tabella delle **aliquote AGO**. Ciò è in contraddizione con il comma 3 dello stesso articolo 12/dlgs 503/92, che **è ancora valido (durante il quinquennio 93-94.95.96-97)** poiché è stato abolito espressamente solo dal 1.1.98 con la legge **449/97, art. 59** del 27.12. 97. (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.), sotto riportato:

“1.Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere **dal 1° gennaio 1998** a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, **qualora non già previsto**, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 503; **a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3** dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.”

Intanto, per informazione, diciamo che a seguito dell'indicizzazione, il massimale annuo pensionabile (AGO) degli ultimi anni è: **£. 53.475.000 per l'anno 1993**; £. 55.363.000 per l'anno 1994; £. 57.578.000 per l'anno 1995; £. 60.687.000 per l'anno 1996; £. 63.054.000 per l'anno 1997; £. 64.126.000 per l'anno 1998; £. 65.280.000 per l'anno 1999; £. 66.324.000 per l'anno 2000; £. 68.048.000 per l'anno 2001. I tetti sono determinati annualmente....

In pratica, l'art.12 ed i suoi comma 1, 2, 3 si traducono come segue:

Sviluppo del comma 1, 2 e 3 /art.12 Dlgs 503/92:

Sintesi:

anche se non espressamente citato dall'art. 12, per retribuzioni pensionabili uguali o inferiori al massimale AGO, la corrispondente aliquota AGO è il 2%

Alle retribuzioni eccedenti tale massimale (quest'ultimo variabile di anno in anno) si applicano le nuove aliquote AGO di tabella a seconda degli scaglioni di eccedenza.

In base al **comma 2**, la differenza fra tali aliquote e l'aliquota del 2% vanno applicate anche agli stessi scaglioni di eccedenza dei fondi sostitutivi, dove sia il massimale che la aliquota di base possono essere diversi da quello AGO .

Ad esempio, la nuova aliquota 1,6% rappresenta, rispetto al 2% AGO, **una riduzione pari a 0.4%**.

Allora riduco la aliquota di base del fondo (ad es. telefonico =2,5%) dello 0.4%, ottenendo 2,5-04=2,1%.

Applico tale 2.1% al corrispondente scaglione dei fondi sostitutivi e così via, **tenendo presente che i massimali dei vari fondi (se esistono) vengono fatti salvi.**

Invece per i fondi che non hanno fissato al loro interno un massimale (ad es. FPLT), il meccanismo di cui sopra non è istantaneo, **ma progressivo.**

Per il comma 3, infatti, a tali Fondi (es. FPLT) si applica il massimale AGO e le riduzioni ci cui sopra con il seguente meccanismo progressivo:

le riduzioni (attenzione, “le riduzioni”) di cui sopra si applicano **dimezzate** (ad es. la riduzione 0.4% diventa **0.20%** e quindi la aliquota diventa 2,5%-0,20%=2,3%). E così via.

Il massimale AGO (con relativi scaglioni di tabella e rispettive riduzioni dimezzate) si applica sin dal 1993 **solo per l'ultimo più elevato scaglione (>1,9 Massimale); dopo 5 anni si applica il second'ultimo più elevato scaglione (1.66<M<1.9), etc.**

Con tale meccanismo si arriverebbe a regime nel 2013.

Tuttavia in seguito a nuova legge (658/96), la regola a vale fino al 31.12.96.

Infatti come detto in precedenza, dal 1.1.97 si applica la tabella (non le riduzioni) integralmente a tutti. Si noti che la L. 658/96 non ha ancora abolito il comma 3. Ciò verrà fatto esplicitamente dalla L. 449/97, art. 59, a partire dal 1.1.98. Per cui il comma 3 resta valido per il quinquennio 93-97.

Dunque per ricapitolare:

Conseguenze sui Fondi sostitutivi			
dal 1.1.1993		dal 1.1.1997	dal .1.1.1998
Conseguenze di 503/92, art. 12:		Conseguenze di 658/96, art. 3 comma 4:	Conseguenze L.449/97,art. 59:
Dlgs 503/92, art. 12, Comma 1,2	Chi aveva un tetto: riduzioni, ma mantenimento tetto diverso da AGO	Tetto AGO <u>Aliquote</u> (non riduzioni) di tabella	nessuna
Dlgs 503/92, art. 12 Comma,1,2,3	Chi non aveva un tetto: tetto AGO riduzioni dimezzate,e scaglioni a meccanismo progressivo quinquennale	Nessuna (il comma 3 non è ancora stato abolito dal Dlgs 658/96)	Eliminati riduzione e meccanismo progressivo
Pertanto,il comma 3 Dlgs 503/92, art 12 vale per il quinquennio 93-97			

-Tabella 2-

Detto ciò, conviene prima sviluppare numericamente e passo passo quanto detto in sintesi, e successivamente capire che cosa poi si deve veramente applicare, alla luce dei cambiamenti del Dlgs 658/96 e L. 449/97. Iniziamo a costruire la tabella di cui all'art. 12 del Dlgs 503/92 riferita, ad esempio, al **1993**, dove il tetto max Ago di riferimento era di **£ . 53.475.000**.

QUOTE DI RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL MASSIMALE PENSIONABILE 1993=£ . 53.475.000	ALIQUOTE DI RENDIMENTO
£. 53.475.000 < Massimale < £ 71.121.750	1,6%
£71.121.750<Massimale < £.88.768.500	1,35%
£.88.768.500 <Massimale < £.101.602.500	1,10 %
Oltre il massimale pensionabile maggiorato del 90 per cento (=£.101.602.500)	0,90 %

Tabella 3: art12/dlgs 503/92 comma 1

A partire dal 1993 i **comma 2 e 3** dicono che al FPLT-non ancora dotato di tetto- si applica:

*la riduzione dimezzata e solo in corrispondenza dell'ultimo più elevato scaglione.

(la dicitura " aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione pensionabile AGO" significa 2%,!).

Indichiamo con Mo il massimale AGO.

Quindi l'ultimo più elevato scaglione è $M=1.90 \times \text{£.53.475.000} - \text{£.101.602.500}$ con aliquota AGO dello 0.90%. La riduzione rispetto al 2% AGO è $0.90\% - 2\% = - 1.1\%$. Noi applicheremo la riduzione dimezzata $-1.1\% : 2 = - 0.55\%$ alla aliquota base del FT (=2,5%).

Avremo la aliquota $2,5\% - 0,55\% = 1.95\%$ da applicare alle retribuzioni eccedenti £.101.602.500. Mentre per le retribuzioni sotto tale tetto continuiamo ad applicare il 2,5%.

1993 (prima estensione)
M < 1,9 Mo (1,9 x £.53.475.000 = --£.101.602.500)..... r=2,5%
M > 1,9 Mo.....r=1,95%

-Tabella 4-

1993	1994	1995	1996	1997	1998
Comma 2: riduzioni	Comma 2: riduzioni	Comma 2: riduzioni	Comma 2: riduzioni	Aliquote di tabella (1,6%-1,35%,1,1%,0,90%)	
Comma 3/ 1^ estensione	1^ estensione	1^estensione	1^ estensione	1^ estensione	Tutti gli scaglioni

-tabella 5-

Il 1.1.1995 il rendimento è stato unificato per tutti a quello AGO, cioè 2% (L.724, art.17-comma1); pertanto, si deve modificare di conseguenza lo sviluppo del comma 3.

Vediamo intanto tale modifica.

Sostituendo il nuovo valore (=2%) al vecchio (=2,5%) si ha: $2,0\% - (1,10/2)\% = 1,45\%$; quindi :

M < Mo..... 2,0%
M > Mo..... 1,45%

-Tabella 6-

Ancora: poiché il comma 3 è stato abolito solo dal 1.1.98 ne segue che dal **1.1.1993** fino al **31.12.1997** applico al FPLT sia le percentuali di riduzione (in realtà la riduzione è una sola) sia il solo scaglione più grande con il seguente prospetto (=a quello del 93;ovviamente il massimale sarà quello del l'anno di interesse).

Quindi:

M < 1,9 Mo (anno)..... Aliquota =2,5% diviene (2%)
M > 1,9 Mo (anno)..... Aliquota =1,95% diviene (1,45%)

-tabella 7-

Per le anzianità maturate dal 1998 in poi, si abolisce espressamente il comma 3/art.12./Dlgs 503/92, e dunque trova applicazione la tabella delle aliquote e non le riduzioni (dimezzate) e tutti gli scaglioni AGO con tetto 1998 o anni seguenti.

3. Legge 23 dicembre 1994 N. 724

Art. 17, comma 1

Con effetto dal **1° gennaio 1995** le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, **pari al 2 per cento**, sono **estese** ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi (es. FPLT) dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

PARTE SECONDA

Calcolo pensione di anzianità in base alle leggi 503/92,724/94,335/95,658/96,449/97 [1] vedi nota

Nominativo Lavoratore: XY. Matr.INPS: XXXYYY. Decorrenza pensione: **08 Luglio 2006**

Lavoro preliminare: raccolta ed elaborazione dei seguenti documenti certificati:

- a) Certificato INPS (estratto conto) in cui risultino:
 - i periodi contributivi con diritto e misura;
 - gli importi corrispondenti;
- b) CUD degli ultimi tre anni;
- c) cedolini stipendio relativi agli ultimi 12 mesi lavorati.

Indi si prepara la tabella che raggruppa i periodi lavorativi nei vari regimi normativi A,B,C,D.

Totale anzianità contributiva, espressa in settimane, maturata fino al 31.12.1992- denominata **QUOTA A**

Totale anzianità contributiva, espressa in settimane, maturata dal 01.01.93 al 31.12.94- “ “ **QUOTA B**

Totale anzianità contributiva, espressa in settimane, maturata dal 01.01.95 al 31.12.97- “ “ **QUOTA C**

Totale anzianità contributiva, espressa in settimane, maturata dal 01.01.98 al 07.07.2006 “ “ **QUOTA D**

TIPO QUOTA	DI	Periodi lavorativi	Anzianità maturata N.settimane	Cumulo N.settimane utili
A		Fino al 31.Dic 92	1117	1117
B		01.01.93 - 31.12.94	104	1221
C		01.01.95 - 31.12.97	156	1377
D		01.01.98 -07.07.2006	443	1820

- Tabella 8-

1. Calcolo della retribuzione di riferimento in Quota A (in € / settimana)

Ante Dlgs.503/92	Retribuzione pensionabile AGO degli ultimi 12 mesi (08.07.2005 ---7.07.2006)	46463 €/anno.
Con il Dlgs.503/92	Retribuzione pensionabile media AGO degli ultimi 3 anni (08.07.2003 --07.7.2006) [2]	45118 €/anno
	Retribuzione pensionabile media AGO degli ultimi 3 anni (08.07.2003 -----07.07.2006) incrementata del 12%	50532,16 €/anno > 46463
Per il calcolo va preso il minore dei due valori	Retribuzione pensionabile media settimanale di riferimento in QUOTA A	46463 €:52 sett=893,52 €/settimana

-Tabella 9-

[2] nota: per il calcolo, vanno considerati i due CUD relativi all'ultimo biennio lavorato più le mensilità relative ai mesi solari dell'ultimo anno lavorato, più gli importi del numero di mensilità relative al terz'ultimo anno lavorato necessario a raggiungere un totale di 36 mesi. Gli importi relativi a tali mensilità dovranno essere conguagliati sottraendo o sommando i ratei di ogni voce pensionabile eventualmente non riportata nella specifica mensilità (es. premi, 13.a, e quant'altro) o invece riportata nelle mensilità, ma riferibile all'intero anno o ad altro periodo.

1.2.CALCOLO DELLA QUOTA “A”

$$QuotaA = \frac{Rend.annuo}{13} \times N.settim. \times Retrib.media.sett. = \frac{2,5\%}{13} \times 1117 \times 893,52 = \mathbf{1919,35\text{€}/mese} \quad [1]$$

nota: è corretto dividere il rendimento annuo per 13. Non solo, ma così facendo abbiamo direttamente il risultato in €/mese senza errori di approssimazione che invece si sarebbero avuti con la trasformazione di settimane in mesi tramite il coefficiente 4,333 (1 mese = 4,333 settimane; ovvero $2,5\% : (52) \times 4,333 \times 1117 \times 893,52 = 2079,14 \text{€}$ mese).

2. Calcolo della retribuzione di riferimento in Quota B (Dlgs.503/92- art.7 comma 2 e 3).

Si deve notare che le retribuzioni pensionabili di quota B e C sono uguali, in quanto non sono state modificate dalle leggi poi intervenute. Ovviamente sono le rispettive Quote B (r=2,5%) e C (r=2%) che varieranno, a causa del diverso rendimento. Applichiamo il **Dlgs 503/92-art 7- comma 3** insieme all'art.1-**comma 17** della **L.335/95**; il risultato sarà valido solo se minore o uguale a 10 anni. Se superiore si assumerà comunque il valore 10 anni.

Periodo di calendario	Calcolo di legge
N.di settimane ante Dlgs.503	Ultimi 12 mesi lavorativi
N.di settimane dal 1.1.93 al 31.12.1995 (dlgs503/comma3) (3 Anni: (1993-1994-1995))	50% x 156 sett=78 settimane =18 mesi
N. mesi dal 1.1.96 al 07.07.2006 (l.335-art.1-comma 17) (10 anni,6 mesi,7 giorni=126,23 mesi)	66,6% x 126,23= 84,07 mesi
Totale in mesi arrotondato per difetto ex lege (l.335-art.1-comma 17)	114,07 mesi; si assume 114 mesi
Totale espresso in anni	9,5
Totale espresso in settimane	494

-tabella 10-

A questo punto prepariamo una tabella con le retribuzioni delle ultime **494** settimane, con le retribuzioni **AGO dal 1.1.97** e con i coefficienti di rivalutazione ISTAT 2006 (per l'ultimo anno il coefficiente è sempre 1; per i calcoli reali le tabelle ISTAT riportano ad 1 anche l'anno precedente):

Nota: poiché gli anni di calcolo partono dal 1997 tutte le retribuzioni indicate sono quelle **AGO**

calendario	N.Settimane/ Anni a ritroso	Retribuz. Annua pensionabile AGO*	Coefficienti ISTAT*2006 (fittizi)	Retribuzione annua rivalutata	
7/7/2006	26	0,5	23263	1,0000	23263,00 €
2005	52	1,5	44500	1,0200	45390,00 €
2004	52	2,5	44100	1,0549	46521,09 €
2003	52	3	44000	1,0832	47660,80 €
2002	52		43980	1,0900	40348,60 €
2001	52		43400	1,1306	49068,04 €
2000	52		43450	1,2074	52461,53 €
1999	52		44600	1,3080	58336,80 €
1998	52		42400	1,4088	59733,12 €

1997	52		41040	1,5010	61601,04 €
Totale	494				484.384 €
Retribuzioni medie annue pensionabili in quota B e C					50987,79 €/A
Retribuzioni medie mensili pensionabili in quota B e C					4248,98 €/m
Retribuzioni medie settimanale pensionabili in quota B e C					980,53 €/s

-tabella 11-

2.1. Calcolo QUOTA B (anzianità maturata negli anni 93 e 94)

Note preliminari: Fino al 31.12.94 il rendimento FPLT è il 2,5% (1/40°-esimo)..

In base al **Dlgs 503/92-art.12 –comma 3** al FPLT si applicano solo due scaglioni di aliquota.

Per Retribuzioni annue $< 1,9 \times \text{tetto annuo } 2005 = 1,9 \times 39236 \text{ €} = 74548,4 \text{ €}$ (ipotesi) l'aliquota è 2,5%; per retribuzioni superiori l'aliquota è 1,95%.

Pertanto per il calcolo della **QUOTA B** vale la seguente tabella:

Scaglioni	retribuzioni	aliquote	Anzianità maturata in quota B (93 e 94)	Calcolo Quota B(Euro/anno)= $r_{\text{annuo}} \times N_{\text{anni}} \times \text{Retrib. pension. annua}$
Retribuzione annua < Tetto massimo 2005	50987,79 €	2,5%	2 anni	$2,5\% \times 2 \text{ anni} \times 50987,79 = 2549,39 \text{ €}$
Retribuzione annua > Tetto massimo 2005	0,0	1,95%	2 anni	$1,95\% \times 2 \times 0 = 0,0$
QUOTA B espressa in €/anno				2549,39 €
QUOTA B espressa in €/mese (2549,39 :13)				196,11 €/m

-tabella 12-

Nota: si è diviso per 13 in quanto la cifra annua è distribuita in 13 rate.

2.2. Calcolo della QUOTA C (anni 95, 96 ... e 97) **!!nota bene questo paragrafo!!**

Dal 1.1.1995 (L.724/94) il rendimento è uguale a quello AGO cioè il 2%.Ciò comporta modifiche al meccanismo di cui al **Dlgs 503/92-art.12 –comma 3**.

Infatti le aliquote non sono più 2,5% e 1.95%.Le nuove aliquote sono: 1^ aliquota =2%;2^ aliquota=2%-0,55%=1,45%.

Poi c'è un'altra modifica. Secondo la mia interpretazione, **la Quota C deve comprendere anche il 1997**, in quanto non vale ancora **l'art.3-comma 4 della Dlgs 658/96**.

Infatti, poiché il **comma 3 dell'art.12 /Dlgs 503/92 è stato abolito espressamente solo dal 1.1.98 dalla L.449-art.59, ne segue che mantiene gli effetti dal 1.1.93 fino al 31.12.1997**, cioè si applicano al FPLT **sia** le percentuali di riduzione dimezzate (in realtà la riduzione è una sola), **sia il solo** scaglione più grande (il prossimo scaglione sarebbe capitato il 1.1.98 dopo i 5 anni dal 93), con il seguente prospetto (uguale a quello del 93; ovviamente il massimale sarà quello del l'anno di interesse):

<p>M < 1,9 Mo (anno 2005)..... Aliquota = (2%) M > 1,9 Mo (anno 2005)..... Aliquota = 1,45%</p>
--

Sotto queste ipotesi, ed ulteriormente ipotizzando che **per il 2005 il tetto sia 39236 €**, e quindi uno scaglione max= 1,9 x 39236= 74548,4 €/anno, per il calcolo della **QUOTA C** vale la seguente tabella-:

Scaglioni (max 2005=74548,4)	retribuzioni	aliquote	Anzianità maturata in quota C (95,96 e 97)	Calcolo (Euro/anno)
Retribuzione annua < Tetto massimo 2005	50987,79 €	2%	3 anni	2% x 3 anni x 50987,79=3059,27 €
Retribuzione annua > max 2005	0,0	1,45%	3 anni	1,45% x 2 x 0 =0,0
QUOTA C espressa in €/anno				3059,27 €/A
QUOTA C espressa in €/mese (3059,27:13)				235,33 €/m

-tabella 13-

Nota: si è diviso per 13 in quanto la cifra annua è distribuita in 13 rate.

3. Calcolo della retribuzione di riferimento in Quota D (dal 1.1. 98 alla decorrenza).

Il calcolo della retribuzione pensionabile di riferimento in QUOTA D considera il periodo 1.1.98-07.07.2006. In base alla **L.449/97-art.59**. si deve applicare interamente la tabella delle aliquote-scaglioni di cui al comma 1 dell'Art.12./Dlgs 503/92, senza il comma 3, ora espressamente abolito appunto dal 1.1.98.

Riportiamo quindi la tabella 14 :

ANNO	N. settimane	Retribuzione annua Pensionabile AGO*	Coefficienti ISTAT* ₂₀₀₆	Retribuzione annua rivalutata
07.07.2006	27	23263	1,0000	23263,00 €
2005-	52	44500	1,0200	45390,00 €
2004-	52	44100	1,0549	46521,09 €
2003-	52	44000	1,0832	47660,80 €
2002-	52	43980	1,0900	40348,60 €
2001-	52	43400	1,1306	49068,04 €
2000-	52	43450	1,2074	52461,53 €
1999	52	44600	1,3080	58336,80 €
1.1.1998-	52	42400	1,4088	59733,12 €
Totale anni	8,519A			422.782,98 €
Totale sett	443 sett.	TOTALE RETRIBUZIONI		
Retribuzione media annua		pensionabile in quota D		49628,24 €/anno
Retribuzione media mensile		pensionabile in quota D		3817,56 €/mese
Retribuzione media settimanale		pensionabile in quota D		954,36 €/sett.

[*]valori fittizi

-tabella 14-

3.1.Calcolo della Quota D

A questo punto applico la tabella delle aliquote –scaglioni AGO (e non delle riduzioni dimezzate) di cui all'art.12/Dlgs 503/92.

Tetto 2005=**39.236 €/anno**. Retribuzione annua quota D=**49628,24 €**

scaglioni	Valori limiti di scaglione	Aliquota
1 [^]	M<39236	2%
2 [^]	39236<M<1.33x39236=52183,88	1,6%
3 [^]	52183,88<M<1,66x39236=65131,76	1,35%
4 [^]	65131,76<M<1,9x39236=74548,4	1,1%
5 [^]	M>74548,4	0,9%

-tabella 15-

Allo scopo dispongo una nuova tabella per facilitare le operazioni di scaglionamento:

Distribuzione della retribuzione 49.628,24 € nei vari scaglioni di cui sopra.	Aliquota annua	N. settimane	Somme mensile distribuita in 13 mensilità	
			$\frac{r_{annuo}}{13} \times \frac{Re\ trib. annua}{52} \times N_{settimane}$	
1[^] scaglione: 39.236 €	2%	443	$\frac{39.236}{52} \times 2\% \times \frac{1}{13} \times 443 =$	514,25 €m
2[^] scaglione: 49.628,24 - 39236=10392,24	1,6%	443	$\frac{10.392,24}{52} \times 1,6\% \times \frac{1}{13} \times 443 =$	108,96 €m
3[^] scaglione: 0,0	1,35%	443	0	0
4[^] scaglione: 0,0	1,1%	443	0	0
5[^] scaglione: 0,0	0,90%	443	0	0
TOTALE QUOTA D (€/mese)				623,21 €/m

-tabella 16-

4. Pensione totale risultante mensile

$$\Sigma Q_{(A,B,C,D)} = 1919,35 + 171,17 + 205,40 + 623,21 = \mathbf{2918,13 \text{ €/mese}}$$

5. Verifica dei limiti imposti dal Dlgs. 658/96-art.3-comma 2 alla pensione totale.

L'importo pensionistico prima calcolato ,pari a **2918,13 €/mese**, pagabile 13 volte l'anno per un totale annuo di **37935,69 €** deve essere verificato come da **Dlgs 658/92-art.3.comma 2a e 2b**, di seguito riportati:

“2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:

a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

b) 90 per cento della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1° gennaio 1996.”

Con la circolare **n.200 INPS (vedi testo allegato di nessun aiuto pratico)** ha chiarito! che le retribuzioni pensionabili sono sia quella relativa al calcolo di Quota A ,sia quella relativa al calcolo di Quota B. **(mi domando: dato che la quota B finisce il 31.12.94, che fine fa la retribuzione relativa al 1995? Mistero..).**

5.1. Verifica del limite imposto dal Dlgs 656/96-art.3-comma 2 sub b).

La aliquota cumulativa maturata fino al 31.12.1992 (Quota A) è:

$$I_A = \frac{r_A}{52} \times N_A = \frac{2,5\%}{52} \times 1117 = 53,702\% \quad [2]$$

Poiché al massimo si può arrivare ad una aliquota totale max del 90%, la rimanente aliquota cumulativa relativa alla retribuzione di cui alla quota B (di nuovo: ma perché non al periodo 1.1.93-31.12.95?) è:

$$I_B = 90\% - 53,702\% = 36,298\%.$$

Quindi, in base alla condizione sub b), dobbiamo verificare che:

$$\text{Pens.Totale } (=37.935,69 \text{ €}) < 90\% \times [\text{Retrib.Pens.}_{(di quota A)}] \times I_A + [\text{Retr. Pens.}_{(di quota B)}] \times I_B. \quad [3]$$

Si ha $90\% (46463 \times 53,702\% + 50987,79 \times 36,298\%) = 0,9 \times 43459,11 = \underline{39113,20 \text{ €}}$ Tale valore è superiore a 37.935,69 €. Quindi occorre verificare anche la condizione sub a).

5.2. Verifica del limite imposto dal Dlgs 656/96-art.3-comma 2 sub a)

Dobbiamo calcolare la retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per i lavoratori dipendenti.

La aliquota cumulativa AGO (dove r=2%) maturata fino al 31.12.1992 (Quota A) è:

$$I_A^{\text{ago}} = \frac{r_A}{52} \times N_A = \frac{2\%}{52} \times 1117 = 42,961\% \quad [4]$$

Poiché al massimo si può arrivare ad una aliquota totale max AGO del 80%, la rimanente aliquota cumulativa relativa alla retribuzione di cui alla quota B è:

(di nuovo: ma perché non al periodo 1.1.93-1.12.95?)

$$I_B^{\text{ago}} = 80\% - 42,961\% = 37,039\% \quad [5]$$

A questo punto occorre calcolare le retribuzioni relative alla quota A e B secondo le norme AGO (si tratta di applicare le stesse leggi, senza ovviamente tener conto dei provvedimenti riservati ai fondi telefonici).

5.2.1. Calcolo della retribuzione pensionabile AGO relativa alla quota A

Iniziamo con il calcolo della retribuzione relativa alla quota A. Diversamente dal FPLT, la normativa AGO ante Dlgs.503/92 considera la retribuzione di riferimento degli ultimi 5 anni (260 settimane). Basta ricopiare una delle tabelle precedenti (sono tutte uguali ovviamente) e modificare solo la data e l'importo del 5^o anno all'indietro (nonché di conseguenza l'importo totale):

calendario	N.Settimane/ Anni a ritroso		Retribuzione annua Pensionabile AGO*	Coefficienti ISTAT*	Retribuzione annua rivalutata
7/7/2006	27	0,5	23263	1,0000	23263,00 €
2005	52	1,5	44500	1,0200	45390,00 €
2004	52	2,5	44100	1,0549	46521,09 €
2003	52	3,5	44000	1,0832	47660,80 €
2002	52	4,5	43980	1,0900	40348,60 €
1.7.2001 (modificato)	25	5,0	43400	1,1306	24534,02 € (modificato)
Totale (modificato)	260				227.717,5
Retribuzione media annua pensionabile in quota A					45543,5 €
Retribuzione media mensile pensionabile in quota A					3503,35 €

-tabella 17-

5.2.2. Calcolo della retribuzione pensionabile AGO relativa alla quota B

Per la retribuzione pensionabile AGO relativa alla quota B, il **Dlgs.503/92, art.7-comma 2**, considera gli ultimi 10 anni (520 settimane). Di nuovo riprendiamo una tabella di retribuzioni (tutte AGO in quanto risalgono al 97 a cui aggiungiamo la retribuzione AGO di metà 96 (se possibile, desumendola dai relativi listini stipendio):

ANNO	N. settimane/anni a ritroso		Retribuzione annua Pensionabile AGO*	Coefficienti ISTAT* (Fittizi)	Retribuzione annua rivalutata
7..7.2006-	27	0,5	23263	1,0000	23263,00 €
2005	52	1,5	44500	1,0200	45390,00 €
2004-	52	2,5	44100	1,0549	46521,09 €
2003-	52	3,5	44000	1,0832	47660,80 €
2002-	52	4,5	43980	1,0900	40348,60 €
2001	52	5,5	43400	1,1306	49068,04 €
2000-	52	6,5	43450	1,2074	52461,53 €
1999-	52	7,5	44600	1,3080	58336,80 €
1998-	52	8,5	42400	1,4088	59733,12 €
1997-	52	9,5	41040	1,5010	61601,04 €
30.6.96	25	10	19.000* ipotizzato	1,570	29830,00 €
Totale	260	10	TOTALE		514214,02
Retribuzione media annua pensionabile AGO in quota B					51421,40 €
Retribuzione media mensile pensionabile AGO in quota B					3955,49 €

-tabella 18-

Calcolo del limite:


$$80\% \times (42,961\% \times 45543,5 \text{ €} + 37,039\% \times 51421,40 \text{ €}) = 30889,17 \text{ €} \quad [6]$$

5.2.3. Calcolo finale della pensione lorda mensile liquidata 13 volte l'anno.

Poiché :

Pensione totale (=37935,69 € /anno) è minore del limite più favorevole, cioè quello imposto dal Dlgs 656/96-art.3-comma 2 sub b (pari a **39113,20 € /anno**), **concludiamo che la pensione di anzianità lorda annua resta confermata in 37.935,69 €, distribuita in 13 mensilità lorde ciascuna pari a 37.935,69:13= 2918,13 €/mese.**

In termini percentuali globali, rispetto cioè alla cifra lorda mensile, la Quota A contribuisce per il 65,77%, la Quota B per il 5,86%, la Quota C per il 7,03%, la Quota D per il 21,35%.



-tabella 19

*** **

[1]nota finale

per il calcolo si applicherà la tabella ISTAT in corso nell'anno di pensionamento. Tale tabella e' disponibile sia presso il sito web ISTAT, www.istat.it che presso il sito dell'INPS, www.inps.it. Non e' possibile fare calcoli "preventivi" corretti per stimare un eventuale pensionamento in anni successivi a quello in corso, perché non si può disporre dei necessari indici di rivalutazione ISTAT.

*** **

